

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2717

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VOZZA, BASSOLINO, IMPEGNO, DE SIMONE, JANNELLI,
IMPOSIMATO, NARDONE**

Completamento del programma edilizio di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219

Presentata il 27 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come sua prima finalità la conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il programma legato a tali interventi prevedeva la realizzazione di 20.000 alloggi con relative opere di urbanizzazioni primaria e secondaria, consistenti in:

- a) 170 scuole;
- b) 49 impianti sportivi;
- c) 35 centri socio-sanitari;
- d) 84 strutture per pubblici servizi e posti di polizia e caserme per i vigili urbani;
- e) 19 chiese (o attrezzature religiose);
- f) 21 strutture destinate ad attività artigianali.

In una successiva fase, come è noto, il programma è stato forzatamente ampliato, inserendovi un gran numero di opere di carattere infrastrutturale, alcune delle quali incompiute, che consiste essenzialmente in strade, svincoli stradali, acquedotti, fognature e tratti di rete ferroviaria. Del resto tale forzato ampliamento, i tempi lunghi nella realizzazione dei programmi e la conseguente lievitazione dei costi delle opere vanno considerate tra le cause della istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla materia ai sensi della legge 7 aprile 1989, n. 128, e successive modificazioni.

Gli stanziamenti fino ad oggi destinati all'applicazione di tale titolo VIII hanno raggiunto l'ammontare complessivo di 13.500 miliardi di lire, successivamente rideterminati in 12.775 miliardi di lire. Di tale ammontare sono stati utilizzati, attra-

verso alcune ripartizioni, 11.990 miliardi di lire con un residuo da ripartire di 785 miliardi di lire. Va tenuto conto altresì che, tale somma residua deve essere decurtata, nei fatti, di ulteriori 120 miliardi di lire da destinare, nel triennio 1993-1995, al programma di risanamento « Vele Scampia » come prevede l'articolo 17 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante « Interventi urgenti in materia di finanza pubblica ».

Gli stanziamenti allo stato disponibili al completamento dei programmi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sarebbero, quindi, 665 miliardi di lire.

Appaiono evidenti le conseguenze dell'eventuale ritardata conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 sia sul piano della mancata fruizione di parte del realizzato — qualora non utilizzabile o non utilizzato — sia sul piano della utilità delle somme allo stato spese, nonché su quello dei conseguenti obblighi con la Comunità economica europea, erogatrice di fondi destinati al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione del programma in questione, almeno relativamente a quelle opere non completate.

Di qui l'esigenza di una reale conclusione dei programmi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 nelle sue articolazioni abitative, di urbanizzazioni primarie e secondarie, infrastrutturali.

La realizzazione di tale conclusione è prevista entro diciotto mesi (articolo 1, comma 1) ed è affidata alla esistente ed operante struttura commissariale (articolo 1, comma 4).

Per rendere possibile la conclusione del programma si propone un ulteriore stanziamento di 60 miliardi di lire (articolo 1, comma 3). Le opere che entro diciotto mesi non potessero essere completate saranno parimenti trasferite agli enti locali territorialmente competenti assegnando agli stessi finanziamenti necessari al loro completamento (articolo 1, comma 6).

L'articolo 2 affronta gli aspetti relativi alla consegna delle opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219 del 1981 ai comuni territorialmente competenti previo collaudo delle stesse ed assegnando al provveditore alle opere pubbliche della regione Campania il compito di rimuovere le cause di eventuali contenziosi sorti in tale fase (commi 1 e 2). È prevista altresì (comma 3) la possibilità di attivare meccanismi di revisione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi realizzati, in applicazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 dicembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983, al fine della loro libertà e disponibilità per l'assegnazione agli aventi diritto.

Nei commi 4 e 5 sono affrontati gli aspetti relativi alla eliminazione dei danni anche conseguenti ad atti di vandalismo che lo stato dei luoghi dovesse aver subito, ed alle risorse finanziarie da destinare ai comuni per gli interventi di manutenzione delle opere stesse.

Tali compiti vengono trasferiti alla regione Campania laddove (comma 7) si tratti di opere a scala sovracomunale.

All'articolo 3, comma 1, vengono affrontate le questioni relative allo stato giuridico ed economico del personale di ruolo distaccato o comandato presso i commissariati straordinari di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Viene altresì affrontato (commi 2, 3, 4, 5 e 6) il problema della immissione nei ruoli speciali già istituiti dalla regione Campania e da istituire presso il comune di Napoli del personale assunto a contratto presso i commissariati di governo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Nell'articolo 4 si fa riferimento alla utilizzazione delle competenze e delle esperienze acquisite da detto personale ai fini di un suo impiego in compiti di pianificazione urbanistico-territoriale nonché nella creazione, a livello regionale, provinciale e comunale, di osservatori del fabbisogno abitativo.

Nelle disposizioni finali e transitorie (articolo 5) vengono affrontati (comma 1) sia il problema relativo agli alloggi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, occupati da cittadini non aventi titolo per la assegnazione che gli aspetti relativi al trattamento

economico del personale in servizio presso le strutture commissariali (comma 2).

L'articolo 6 affronta la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente proposta di legge, onere valutato in lire 60 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Gli interventi statali per l'edilizia di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere conclusi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la conclusione degli interventi di cui al comma 1 il funzionario delegato, nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981, provvede ad adeguare le strutture tecnico-amministrative esistenti alle diminue esigenze operative e di gestione, destinando, progressivamente, il personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza al fine di utilizzare lo stesso nei settori di competenza per la gestione e la manutenzione del patrimonio realizzato. Tale destinazione deve essere conclusa entro i termini di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'articolo 3.

3. Al fine di completare gli alloggi e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le opere infrastrutturali già avviate e che siano strettamente funzionali ai singoli comparti del programma di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, valutate le disponibilità finanziarie residue dalle assegnazioni disposte nelle deliberazioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1992, del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992 e del 20 novembre 1992, provvede ad assegnare, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ulteriore somma di lire 60 miliardi a valere sulle

disponibilità residue predette. Tale somma sarà così ripartita:

- a) 35 miliardi per la città di Napoli;
- b) 25 miliardi per le aree esterne.

4. Il CIPE, sulla base di dettagliata relazione tecnica redatta dal funzionario delegato di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce le opere da completare e che siano strettamente funzionali ai singoli comparti d'intervento.

5. Alla conclusione del programma edilizio di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 provvede il funzionario delegato di cui al comma 2.

6. Il funzionario delegato di cui al comma 2 invia, ogni trimestre, al CIPE una relazione sullo stato di attuazione della conclusione del programma di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 al fine di consentire la valutazione della congruità economico-finanziaria degli interventi rispetto agli stanziamenti disposti, anche in relazione alle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246 e 28 novembre 1990, n. 349.

7. Gli interventi di cui al comma 1 che per motivi tecnici o amministrativi, non possono essere completati entro i termini fissati al comma 1, sono completati, con procedure ordinarie, dagli enti nella cui competenza territoriale gestionale ricadono. A tal fine saranno assegnate a detti enti le risorse finanziarie necessarie sulla base delle residue disponibilità relative al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

ART. 2.

(Consegna, gestione e manutenzione).

1. Le opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e

successive modificazioni, sono consegnate alle istituzioni territorialmente o settorialmente competenti, che procedono alla gestione ed alla manutenzione delle stesse come disposto dal sesto comma dell'articolo 84-ter della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, introdotto dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. La consegna delle opere avviene dopo il collaudo delle stesse. Nei casi di contenzioso, al Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, di cui alla legge 9 aprile 1955, n. 279, spetta il compito di valutare la natura del contenzioso anche allo scopo di individuare l'autorità competente a dirimere la controversia.

3. Gli alloggi realizzati con i fondi di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, sono assegnati, liberi e disponibili, agli aventi diritto ai sensi della medesima legge n. 219 del 1981, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 e delle deliberazioni CIPE del 14 ottobre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1981, e del 22 dicembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983.

4. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 il funzionario delegato di cui all'articolo 1 provvede ad attivare meccanismi di aggiornamento e di revisione delle graduatorie di assegnazione come previsto dal punto 2, della citata deliberazione CIPE del 22 dicembre 1982. Tale revisione deve essere completata non oltre 270 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

5. Allo scopo di realizzare il completo ed ordinato trasferimento ai comuni territorialmente competenti degli alloggi e delle opere realizzate ai sensi del titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 che hanno subito danni anche conseguenti ad atti di vandalismo il funzionario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, provvede al ripristino dello stato dei luoghi, valutando l'entità dei danni e gli interventi idonei ad eliminarli sentiti i sindaci dei comuni destinatari delle opere. All'onere si fa fronte con le risorse previste dal piano di riparto

di cui al punto 2 della deliberazione CIPE del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1992.

6. I fondi di cui alle citate deliberazioni del CIPE del 31 gennaio 1992 e del 25 marzo 1992, da utilizzare per gli interventi di manutenzione necessari a garantire nel tempo la concreta fruibilità delle opere realizzate sono trasferiti ai comuni interessati nella misura di 20 miliardi al comune di Napoli e di 50 miliardi agli altri comuni, nei cui ambiti territoriali ricadono gli interventi edilizi straordinari di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981. Tali fondi saranno ripartiti secondo i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

7. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alla regione Campania, che ne assicura la ripartizione ed il trasferimento alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, i fondi necessari per la manutenzione e la gestione delle opere a scala sovracomunale, ad essa trasferite ai sensi della presente legge.

8. Al fine di garantire, nel tempo, la fruizione delle opere infrastrutturali e delle attrezzature di cui al programma del titolo VIII della legge n. 219 del 1981, gli enti interessati (comuni, provincia, regione) adeguano le loro piante organiche ed i loro bilanci alle mutate esigenze. Nelle more di tali adempimenti detti enti, laddove dovessero denunciare carenza di organici, ricorrono alla utilizzazione, per compiti di sorveglianza e manutenzione di dette attrezzature, al personale in cassa integrazione guadagni straordinaria o mobilità secondo la legge 29 dicembre 1990, n. 407.

ART. 3.

(Destinazione personale).

1. Il servizio prestato presso i commissariati straordinari di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, del personale di ruolo comandato o distaccato da altre am-

ministrazioni, è considerato come effettivamente prestato presso l'amministrazione di provenienza col riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte nella fase di distacco o comando.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli istituisce i ruoli speciali ad esaurimento per il personale assunto a contratto presso il commissariato straordinario di Governo di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981. La immissione nei ruoli speciali è attuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. I soggetti interessati possono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda per essere immessi nel ruolo speciale ad esaurimento già istituito presso la regione Campania ai sensi della citata legge n. 730 del 1986, e con le modalità di cui al citato articolo 12 della medesima legge n. 730 del 1986.

3. Il servizio prestato dal personale inquadrato nei ruoli speciali previsti presso i commissariati straordinari di cui al comma 1 è considerato, agli effetti giuridici ed economici, come servizio prestato presso gli enti che hanno istituito tali ruoli.

4. Per il personale immesso nei ruoli speciali della regione Campania di cui al comma 2 nonché per quello da destinare nei corrispondenti ruoli istituiti dal comune di Napoli entro i termini e con le modalità di cui al comma 2, il servizio prestato presso le strutture commissariali di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 è considerato, ai fini giuridici ed economici, come servizio effettivamente prestato presso gli enti che hanno istituito tale ruolo.

5. Il personale di cui al comma 4, immesso nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, accede, previa domanda e con la medesima qualifica o livello di appartenenza, nei ruoli ordinari degli enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nei limiti dei posti in organico che gli enti mede-

simi sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.

6. Il personale assunto a contratto fino all'immissione nei ruoli speciali di cui al comma 5 è mantenuto in servizio presso la gestione stralcio del programma straordinario di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

7. Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi il funzionario delegato di cui al comma 2 dell'articolo 1 riconosce e certifica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, le mansioni effettivamente svolte dal personale di cui al presente articolo.

ART. 4.

(Utilizzazione del personale).

1. Ai fini della utilizzazione delle competenze e delle esperienze acquisite nella attuazione del programma di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del 1981, il personale di cui all'articolo 3 sarà preferibilmente impiegato in attività di pianificazione urbanistico-territoriale e relativa programmazione attuativa nel quadro della attivazione, a livello regionale, provinciale e comunale, di uffici di piano ovvero di osservatori del fabbisogno abitativo.

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni interessati dagli interventi di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del 1981 possono avvalersi, di concerto con il funzionario di cui all'articolo 84, ultimo comma, della medesima legge, delle strutture e del personale utilizzato dai commissari straordinari di Governo, assicurando il rispetto e la salvaguardia delle mansioni in precedenza svolte.

ART. 5.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Per consentire ai legittimi assegnatari la effettiva disponibilità degli alloggi

che risultano essere occupati da cittadini non aventi, allo stato, titolo di assegnazione, le competenti autorità adottano le opportune iniziative.

2. L'indennità di cui all'articolo 84, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, già attribuita ai componenti del comitato tecnico amministrativo di cui al medesimo articolo, ed estesa al personale in servizio presso le strutture commissariali dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è assorbita con la progressione economica di carriera.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per il 1993 e di lire 35 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.